

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

FORNITURA DI COMPLESSIVI N. 50 AUTOBUS PER TRASPORTO PUBBLICO SUDDIVISA IN 6 LOTTI

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giornodel mese dinella sede del Committente, come in appresso designato

TRA

la **DONATO DI FONZO & F.lli SpA**, con sede in Vasto (CH), Via S. Antonio Abate snc, codice fiscale e partita IVA 00119550697, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Committente», per il quale interviene nel presente atto, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, il Sig. Ing. Alfonso Di Fonzo nato a Lanciano il 08/10/1965 nella sua qualità di Legale Rappresentante,

E

la **Società** con sede in, Via, codice fiscale e partita IVA, di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Fornitore», per il quale interviene nel presente atto, in virtù dei poteri conferitigli dal..... il Signato ail .../.../... nella sua qualità di.....

PREMESSO

a)che il Committente ha indetto una procedura negoziata per l'affidamento di Accordo Quadro con uno o più operatori economici, per la fornitura di complessivi n. 50 autobus, per l'importo complessivo a base d'asta di € **1.225.000,00** oltre IVA, suddivisi nei seguenti lotti:

Lotto 1: n. 5 (cinque) autobus interurbani, classe II, tipo di carrozzeria CA (veicolo a un piano), con **alimentazione ibrida**, aventi lunghezza da 10,1 a 12,00

[m], due assi e larghezza massima pari a 2,55 mt, con piano di calpestio interno non superiore a 900 mm., porta anteriore singola e porta posteriore doppia, capacità di trasporto di almeno 41 (quarantuno) passeggeri seduti, in piedi almeno 15, di servizio 1 (uno), sollevatore per carrozzelle disabili, aria climatizzata, motorizzazione ibrida-diesel Euro 6 E – € **1.225.000,00** (unmilione duecentoventicinquemila/00) IVA esclusa – **CIG: 9503408C5D**;

Lotto 2: n. 10 (dieci) autobus interurbani, classe II, tipo di carrozzeria CA (veicolo a un piano), con **alimentazione ibrida**, aventi lunghezza da 12,01 a 12,50 [m], due assi e larghezza massima pari a 2,55 mt, con piano di calpestio interno non superiore a 900 mm., porta anteriore singola e porta posteriore doppia, capacità di trasporto di almeno 49 (quarantanove) passeggeri seduti, in piedi almeno 18 (diciotto) ed 1 (uno) di servizio, sollevatore per carrozzelle disabili, aria climatizzata, motorizzazione ibrida-diesel Euro 6 E – € **2.600.000,00** (duemilione seicentomila/00) IVA esclusa – **CIG: 95034162FA**;

Lotto 3: n. 5 (cinque) autobus interurbani, classe II, tipo di carrozzeria CA (veicolo a un piano), con **alimentazione a gasolio**, aventi lunghezza da 10,1 a 12,00 [m], due assi e larghezza massima pari a 2,55 mt, con piano di calpestio interno non superiore a 900 mm., porta anteriore singola e porta posteriore doppia, capacità di trasporto di almeno 41 (quarantuno), in piedi almeno 15, di servizio 1 (uno), sollevatore per carrozzelle disabili, aria climatizzata, motorizzazione diesel Euro 6 E – € **1.150.000,00** (unmilione centocinquantamila/00) IVA esclusa – **CIG: 95034227EC**;

Lotto 4: n. 10 (dieci) autobus interurbani, classe II, tipo di carrozzeria CA (veicolo a un piano), con **alimentazione a gasolio**, aventi lunghezza da 12,01 a 12,50 [m], due assi e larghezza massima pari a 2,55 mt, con piano di calpestio interno non superiore a 900 mm., porta anteriore singola e porta posteriore doppia, capacità di trasporto di almeno 49 (quarantanove) passeggeri seduti, in piedi almeno 18 (diciotto) ed 1 (uno) di servizio, sollevatore per carrozzelle disabili, aria climatizzata, motorizzazione diesel Euro 6 E – € **2.450.000,00** (duemilione quattrocentocinquantamila/00) IVA esclusa – **CIG: 9503427C0B**;

Lotto 5: n. 15 (quindici) autobus interurbani, classe II, tipo di carrozzeria CA (veicolo a un piano), con **alimentazione a metano**, aventi lunghezza da 12,01 a

12,50 [m], due assi e larghezza massima pari a 2,55 mt, con piano di calpestio interno non superiore a 900 mm., porta anteriore singola e porta posteriore doppia, capacità di trasporto di almeno 49 (quarantanove) passeggeri seduti, in piedi almeno 8 (otto), di servizio 1 (uno), sollevatore per carrozzelle disabili, aria climatizzata, motorizzazione a metano Euro 6 E – € 4.050.000,00 (quattromilionicinquantamila/00) IVA esclusa – CIG: 950343637B;

Lotto 6: n. 5 (cinque) autobus interurbani, classe II, tipo di carrozzeria CA (veicolo a un piano), con **alimentazione a metano**, aventi lunghezza da 6,30 a 9,00 [m], due assi e larghezza massima pari a 2,40 mt, porta anteriore singola ed eventuale porta posteriore, capacità di trasporto di almeno 22 (ventidue) passeggeri seduti, eventuali passeggeri in piedi ed 1 (uno) di servizio, rampa per carrozzelle disabili, aria climatizzata, motorizzazione a metano Euro 6 E – € 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00) IVA esclusa – CIG: 9503443940;

b) che la Lettera di invito a gara è stata trasmessa ad una pluralità di operatori economici del settore, spedita in data.....2022 e pubblicata sul Profilo di committente;

c) che hanno partecipato alla procedura negoziata per l'affidamento dell'Accordo Quadro i seguenti operatori:

- 1).....
- 2).....
- 3).....
- 4).....
- 5).....

d) che a seguito della procedura di gara, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è risultata aggiudicataria del Lotto n..... la Società, come da verbale di gara n. delche, anche se non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto;

e) che, pertanto, l'aggiudicazione efficace del Lotto n. è stata disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data nei riguardi della suindicata Società;

f) che con lettera inviata tramite pec. del è stata comunicata

- alla Società l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva della gara;
- g) che l'aggiudicataria ha presentato le garanzie e la documentazione richiesti ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;
 - h) che, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/11 e s.m.i., si procede in pendenza dell'acquisizione del Nulla Osta Antimafia e della certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante la regolarità fiscale;
 - i) che non risulta a carico dell'operatore economico alcuna causa di divieto e/o interdizione alla stipula del presente contratto;
 - l) che non sussiste alcuna delle condizioni ostative alla stipula del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Richiamo delle premesse

1. Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Art. 2

Oggetto

1. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni generali e i termini per l'esecuzione della fornitura oggetto della procedura negoziata ad inviti. In particolare, viene definito l'importo massimo dei corrispettivi dei singoli contratti applicativi/ordinativi di attivazione della fornitura, con i quali si darà esecuzione al presente Accordo Quadro.

2. Il Fornitore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintanto che il Committente non darà luogo ai singoli contratti applicativi/ordinativi di attivazione della fornitura, nell'arco temporale di durata dell'A.Q. di cui al successivo art. 5.

3. Sono esclusi dall'oggetto dell'Accordo Quadro i componenti ed i beni di consumo.

4. Il Fornitore si impegna ad eseguire le forniture a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione

dell'Accordo Quadro.

5. Le forniture saranno eseguite alle condizioni, prescrizioni e specifiche tecniche contenute nel **Capitolato Tecnico di fornitura (All."D")** che, firmato dalle parti contraenti, si allega anch'esso al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Prezzi contrattuali

1. Il Committente, per la esecuzione delle prestazioni previste dall'Accordo Quadro corrisponderà al Fornitore il prezzo contrattualmente individuato in base all'**Offerta economica (All. C)**, presentata dallo stesso in sede di gara, ed allegata in copia al presente contratto, firmata da entrambi i contraenti, per farne parte integrante e sostanziale. Il corrispettivo è considerato al netto dell'IVA.

2. Nel suddetto prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'esecuzione della fornitura di cui trattasi, in conformità delle prescrizioni tecniche e delle condizioni previste per l'esecuzione del presente contratto, ivi compresi tutti gli oneri generali e particolari previsti negli atti di gara, dal presente contratto e relativi allegati.

3. Le Parti convengono che, sull'importo pattuito per la fornitura degli autobus, il Committente riconosce al Fornitore una revisione del corrispettivo contrattuale nella misura pari allo 1,50% in relazione al costo degli autobus acquistati con decorrenza dal secondo anno di durata dell'A.Q..

Art. 4

Importo del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a €(euro.....e centesimi zero), corrispondente all'importo complessivo offerto in sede di gara dal Fornitore in relazione al lotto aggiudicato.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il presente Accordo Quadro è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dddd), del Codice dei contratti.

Art. 5

Durata dell'Accordo Quadro

1. Il presente contratto di Accordo Quadro avrà durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di relativa stipula.
2. Resta inteso che l'importo pattuito ai sensi del precedente art. 4, a fronte di relativi contratti applicativi, si intendono validi sino al loro completamento, anche se la durata dei contratti applicativi/ordinativi medesimi dovesse superare il termine di validità del presente Accordo Quadro.
3. L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata, ma il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Committente abbia richiesto con un contratto applicativo/ordinativo di attivazione ricevuto prima della data di scadenza. In tal caso, il termine di scadenza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo stabilito dal Committente per l'esecuzione della fornitura richiesta, senza che il Fornitore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.

Art. 6

Documenti che fanno parte del contratto

1. Al presente contratto sono allegati:
 - a) Capitolato Tecnico;
 - b) Offerta economica presentata in sede di gara;
 - c) Dichiarazione di subappalto (eventuale);
 - d) Allegato B.
2. I documenti di cui al comma 1 del presente articolo, firmati in duplice copia dalle parti contraenti, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 7

Obblighi ed oneri a carico del Fornitore

1. Il Fornitore assume l'obbligo di provvedere alla fornitura secondo le condizioni previste dal **Capitolato Tecnico allegato** al presente contratto e dal presente contratto di Accordo Quadro. In particolare, il Fornitore è tenuto, per l'intera durata dell'Accordo Quadro, a conformarsi alle norme vigenti in tema di sicurezza e tutela dei lavoratori e dichiara di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro. Di qualsiasi violazione o inadempimento il Fornitore sarà tenuto a risponderne in ogni sede.
2. Il Fornitore ha l'obbligo di applicare integralmente nei confronti di tutti i

lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previsti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria di riferimento, di cui al successivo art. 15.

Art. 8

Responsabili dell'esecuzione del contratto

1. Fermo restando le attribuzioni del legale rappresentante e dell'organo di amministrazione del Committente, lo stesso ha nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione;
 - a) Responsabile unico del procedimento il Sig Di Fonzo Marco, dipendente del Committente;
 - b) Direttore dell'esecuzione del contratto il Sig Di Fonzo Marco, dipendente del Committente.
2. Ogni variazione del responsabile e del direttore di cui al comma 1 del presente articolo deve essere tempestivamente notificata al Fornitore a cura del Committente.

Art. 9

Rappresentante e domicilio del Fornitore

1. Il rappresentante del Fornitore per la gestione del presente contratto è il Sig.....
2. Il Fornitore ha eletto domicilio nella propria sede sociale sopra indicata. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.
3. Le variazioni del rappresentante di cui al comma 1 e del domicilio di cui al comma 2 del presente contratto devono essere tempestivamente notificate al Committente a cura del Fornitore.
4. Le Parti convengono che sarà facoltà del Committente chiedere al Fornitore la sostituzione del rappresentante non gradito entro 7 (sette) giorni.
5. Nel caso di sostituzione delle risorse umane per mancato gradimento del Committente, il Fornitore dovrà provvedere, a sue spese, l'affiancamento tra la risorsa entrante e quella uscente, per un periodo di almeno 15 giorni naturali e consecutivi.

Art. 10

Fatturazioni

1. Le fatture saranno emesse dal Fornitore per le prestazioni rese, completate e regolarmente collaudate.
2. Esse dovranno recare l'indicazione degli estremi del presente contratto cui si riferiscono ed il codice CIG corrispondente.
3. Per il pagamento delle stesse sarà acquisito il DURC riferito al Fornitore, in originale o copia conforme, in corso di validità, pena il mancato pagamento della fattura stessa nei termini previsti, senza che lo stesso Fornitore possa accampare pretese al riguardo.
4. Le fatture dovranno recare l'indicazione degli estremi del presente contratto cui si riferiscono.

Art. 11

Termini e modalità di pagamento

1. Le prestazioni regolarmente fatturate saranno liquidate dal Committente a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c bancario intestato al Fornitore e dallo stesso intrattenuto con la Banca(Codice IBAN), con riferimento al CIG in epigrafe indicato ovvero indicato ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. sul quale sono autorizzati ad operare.
2. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura - Ufficio territoriale di governo della Provincia di Chieti della notizia dell'inadempimento dei propri subappaltatori o subcontraenti, se ricorre il caso, agli obblighi della tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/06 e s.m.i. causa di risoluzione del contratto.
3. Il Committente verifica l'assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 12

Revisione prezzi

1. Il corrispettivo d'appalto si intende fisso ed invariabile non essendo ammessa in alcun caso la relativa revisione, salvo il riconoscimento dell'adeguamento del corrispettivo per gli acquisti effettuati dal secondo anno di durata dell'A.Q..

Art. 13

Garanzia di contratto o cauzione definitiva

1. Il Fornitore ha prestato la garanzia di contratto (cauzione definitiva) a mezzo..... dell'importo di €.....

rilasciata da.....

2. Oltre alla garanzia di cui al comma 1, il Fornitore ha prestato.....

3. In ogni caso, il Fornitore si obbliga a reintegrare la cauzione per la parte eventualmente incamerata dal Committente, entro il termine fissato dallo stesso, in dipendenza di inadempimenti del Fornitore, salvi ed impregiudicati i casi di risoluzione del contratto in danno del Fornitore.

Art. 14

Termini e modalità di consegna. Penali

1. I termini e le modalità di fornitura degli autobus, nonché le penali da applicare in caso di ritardata fornitura dei mezzi di cui al presente contratto sono disciplinate dal **Capitolato Tecnico**.

2. L'ammontare delle penali maturate potrà essere trattenuto dal Committente sull'importo dei corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore in sede di liquidazione delle fatture ovvero potrà essere recuperato mediante incameramento della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Art. 15

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi ed altre disposizioni riguardanti l'impiego di manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, e in particolare:

a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, il

Fornitore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;

b) i suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni del Fornitore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto al Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime il Fornitore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente;

d) è obbligata al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dal Committente o ad esso segnalata da un ente preposto, il Committente medesimo comunica al Fornitore l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione adeguata sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento al Fornitore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti dallo stesso.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora il Fornitore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, il Committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore in esecuzione del presente contratto.

Art. 16

Subappalto

1. Previa autorizzazione del Committente e nel rispetto dell'art. 105 del Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), le parti di fornitura che il Fornitore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, come da apposita **Dichiarazione di subappalto** firmata in duplice originale dalle parti contraenti ed allegata al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale, possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Tecnico.

2. Il Fornitore è tenuto ad inviare al Committente, nella persona del Direttore dell'esecuzione, copia dei contratti di subappalto contenenti espressamente, oltre a quant'altro previsto dalle normative vigenti, la seguente clausola: *"l'impresa subappaltatrice-subcontraente nell'ambito del presente contratto sottoscritto tra il Fornitore ed il Committente, identificato con il CIG di cui al precedente art. 4, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.; l'impresa subappaltatrice-subcontraente si impegna a dare immediata comunicazione al Committente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria"*.

Art. 17

Segretezza e utilizzo informazioni

1. Il Fornitore si impegna a non divulgare in alcun modo e a chicchessia notizie, informazioni, dati, elaborati e documenti facenti parte o derivanti dal presente contratto.

2. Restano comunque fermi tutti i vincoli derivanti dalla disciplina introdotta dal nuovo Regolamento europeo in tema di Privacy, come recepito dal D.lgs. 18 maggio 2018 n. 51.

Art. 18

Trasparenza dei prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno

direttamente o attraverso operatori economici collegati o controllati, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi in esso assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 19

Auditing e vigilanza

1. Per il presente contratto il Fornitore è obbligato a tenere una contabilità economica separata e distinta da quella del Committente, eventualmente ordinata in conformità agli schemi trasmessi dal Committente e documentata ai sensi di legge, al fine di consentire in ogni momento idonee verifiche, mettendola a disposizione della stessa e/o del soggetto da questo incaricato ovvero degli Organismi di vigilanza tutte le volte che ne facessero richiesta.

Art. 20

Risoluzione del contratto

1. Il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cod. civ., nei casi previsti dalla normativa vigente, dal codice civile, nonché nei seguenti casi:

grave inadempienza alle norme contrattuali e tecniche contenute nel presente contratto e nei Capitolati Tecnici, accertata in ogni fase dell'esecuzione della fornitura dalla Committente;

intervenuto stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, cessione d'azienda, concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente;

cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente contratto; grave negligenza o frode accertata dal Committente nel corso della fornitura;

in tutti i casi di mancata osservanza delle disposizioni contenute nella legge 136/10 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Nei casi di cui al precedente comma 1, il Committente potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 e segg. d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

3. La risoluzione del contratto da parte del Committente darà diritto al medesimo di trattenere la cauzione definitiva prestata dal Fornitore in sede di stipula del contratto, salvo comunque il maggior danno.

Art. 21

Trattamento dei dati personali

1. Il Fornitore acconsente, ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/16, al trattamento dei dati personali dai medesimi forniti nell'ambito delle attività del Committente, nel rispetto della suddetta normativa e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Committente sulla base delle informazioni di seguito riportate.

2. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

3. Il Fornitore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività del Committente, come ad esempio:

- a) per dare esecuzione ad obblighi di legge,
- b) per esigenze di tipo operativo e/o gestionale,
- c) per esigenze preliminari alla stipula del presente contratto e relativi annessi,
- d) per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.

4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

5. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

6. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;

c) di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

7. Il Fornitore ha l'onere di fornire la informativa sui dati personali ai propri dipendenti.

Art. 22

Spese di gestione, imposte, tasse e contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle prestazioni, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

2. A carico del Fornitore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle prestazioni contrattuali.

3. I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico delle parti contraenti secondo legge.

4. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.

5. Il presente contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto e relativi allegati o norme richiamate si intendono I.V.A. esclusa.

6. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni il cui corrispettivo è soggetto all'I.V.A., è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico delle Disposizioni concernenti l'Imposta di Registro approvata

con DPR 26.04.1986 n.131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'Imposta fissa, giusto l'art. 40 del citato Testo Unico. Sono a carico della Fornitore, senza diritto di rivalsa le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi alla eventuale registrazione del contratto.

Art. 23

Controversie e Foro competente

1. Le controversie nascenti dal presente contratto saranno deferite alla cognizione esclusiva del Foro di Chieti.
2. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 24

Validità del contratto

1. Il presente contratto, redatto in duplice originale, è immediatamente impegnativo per entrambe le parti contraenti non essendo necessaria alcuna approvazione.

Art. 25

Codice etico

1. Ai sensi e per gli effetti dei D.Lgs. 231/01, il Fornitore, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Accordo Quadro, si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Donato Di Fonzo & F.lli S.p.A., quale parte integrante del modello adottato ex D.Lgs. n. 231/01 accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.
2. In caso di violazione del suddetto Codice Etico, che sia riconducibile alla responsabilità del Fornitore sarà facoltà del Committente risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Accordo Quadro a mezzo lettera raccomandata a.r., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In tal caso spetterà al Fornitore di pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato per l'attività regolarmente svolta sino alla data di risoluzione.
3. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che il Fornitore dovrà manlevare

sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni il Committente e, per esso, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.

Art. 26

Obbligo di Riservatezza

1. Il Fornitore si obbliga, sotto la propria esclusiva responsabilità, a non divulgare in alcun modo ed in nessuna forma il contenuto degli elaborati, delle procedure software e dell'altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o realizzato dal Fornitore stesso o dai suoi dipendenti o collaboratori nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente contratto, riconoscendone la proprietà e qualsiasi diritto di sfruttamento economico in capo al Committente.
2. Il Fornitore si impegna a non consegnare detto materiale, neppure in copia o in semplice visione, a persone non autorizzate dal Committente, né a detenerne alcun esemplare senza consenso scritto del Committente.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza in ordine a segreti d'ufficio del Committente, a dati e informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati ed a qualsiasi altra notizia di cui vengano a conoscenza c/o in possesso in occasione dell'esecuzione del presente contratto, nonché eventuali documenti di natura riservata di pertinenza del Committente.
4. Il Fornitore non potrà altresì utilizzare detti dati presso terzi per fini estranei all'esecuzione del presente Accordo Quadro. A tal fine il Fornitore si obbliga ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 51/2018. Gli obblighi di cui sopra resteranno validi per tutta la durata dell'Accordo Quadro, nonché indefinitamente dopo il termine del medesimo.
5. Il Fornitore si impegna a mantenere indenne il Committente o suoi clienti per qualunque danno venisse causato a terzi per l'inosservanza dei suddetti obblighi, nonché al risarcimento dell'eventuale danno causato alla parte medesima.

6. La violazione degli obblighi previsti nei commi precedenti costituisce grave inadempimento che determina, ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ., la risoluzione *ipso jure* del presente Accordo Quadro.

PER IL FORNITORE

PER IL COMMITTENTE

**Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice Civile la Società
.....approva espressamente gli articoli 1, 2,
3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22 e 23 del presente contratto.**

IL FORNITORE